

9) Infine, il Tribunale ha commesso un errore nel respingere gli argomenti del ricorrente secondo cui il suo diritto di proprietà era stato violato e il regolamento era ingiustificato e sproporzionato per com'era stato applicato al ricorrente stesso.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 194, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 66, pag. 1)

**Ricorso proposto il 29 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia**

(Causa C-380/10)

(2010/C 260/16)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e K. Nyberg)

*Convenuta:* Repubblica di Finlandia

**Conclusioni della ricorrente**

— constatare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato, per quanto riguarda la provincia dell'arcipelago di Åland, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (<sup>1</sup>), ovvero, nel presente caso, non avendone informato la Commissione, non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza della medesima direttiva;

— condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 14 maggio 2009.

(<sup>1</sup>) GU L 108, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 6 agosto 2010 — J. McB./L. E.**

(Causa C-400/10)

(2010/C 260/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Supreme Court (Irlanda)

**Parti**

*Attore:* J. McB.

*Convenuta:* L. E.

**Questione pregiudiziale**

Se il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201 (<sup>1</sup>), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (<sup>2</sup>), interpretato conformemente all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una normativa di uno Stato membro in base alla quale un padre naturale deve prima ottenere dal giudice competente una decisione che gli attribuisca l'affidamento del figlio per vedersi riconosciuto un "diritto di affidamento" che renda il trasferimento del minore dal suo paese di residenza abituale illecito ai sensi dell'art. 2, punto 11, del suddetto regolamento.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19).